



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. ANALISI ANNUALE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI SONO DETENUTE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRECTE

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore ventuno e minuti zero a seguire, nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
6. BRUGO ROSITA - Consigliere	Sì
7. PREALONI LORENZO - Consigliere	Sì
8. BARUSCO ROBERTO - Consigliere	Giust.
9. GIRARDI DOMENICO DARIO - Consigliere	Sì
10. PETTINAROLI ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
11. MARTELLI MATTEO - Consigliere	No
12. LANDOLFA SILVIO - Consigliere	No
13. DONETTI RENZO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARINI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

VISTO in particolare l'art. 20 del citato decreto il quale al comma 1 prevede quanto segue:

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

DATO ATTO che il successivo comma 2 stabilisce che i piani di razionalizzazione devono essere adottati nel caso in cui, in sede di analisi ai sensi del comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

VISTO il successivo comma 3 dello stesso art. 20 il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

DATO ATTO che l'art. 24 del citato decreto legislativo ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica dovesse effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, da effettuare entro il 30 settembre 2017.

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 396 in data 28 dicembre 2022 con la quale è stata effettuata in esecuzione di quanto stabilito dall' art. 20 del D.Lgs n. 175 in data 19.8.2016 modificato con D. Lgs 16.6.2017 n. 100, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

RAVVISATA ora la necessità di procedere alla annuale revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, possedute dal comune alla data del 31.12.2022, in esecuzione dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

PRESO ATTO della costituzione dell'ATL terre Alto Piemonte Biella Novara Valsesia

Vercelli dalla fusione tra l'Agencia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara e l'Agencia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli che ha rideterminato la quota di partecipazione come evidenziato nel prospetto a seguire e il capitale sociale;

RITENUTO di confermare, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, la situazione esistente al 31 dicembre 2021, per quanto riguarda le restanti partecipazioni rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTE in proposito le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, le quali prevedono di unificare al suddetto adempimento, anche il censimento annuale dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti, previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

DATO ATTO che le linee guida suindicate sono corredate da apposite schede allegate da utilizzare per la comunicazione dei dati riferiti alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs (All. 1) e dei dati riferiti ai rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (All. 2)

PRESO ATTO che le linee guida citate chiariscono che le partecipazioni dei comuni nei consorzi che non sono costituiti in forma societaria non devono essere oggetto di razionalizzazione;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

EVIDENZIATO che, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziali;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione recepito nel PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 5 maggio 2023;

Relaziona il Sindaco e non essendoci interventi si procede alla votazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 20 comma 1 D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2022;

2. di approvare, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni dirette o indirette, il seguente l'elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA/ CONTROLLATA	DIRETTA/ INDIRETTA	PERCENTUALE %	Capitale SOCIALE
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	Società	Partecipata	Diretta	0,982	€ 7.839.467,00
TERRE DEL SESIA S.C.A R.L.	Società	Partecipata	Diretta	2,00	€ 172.000,00
MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.A.	Società	Partecipata	Indiretta	2,95	€ 10.000,00
A.T.L. Terre Alto Piemonte, Biella, Novara, Valsesia, Vercelli srl	Società	Partecipata	Diretta	0,20	€ 286.337,00
CONSORZIO DI GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	Consorzio	Partecipata	Diretta	3,00	€ 68.564,10

3 di dare atto che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute;

4 di trasmettere il presente atto, in base alle indicazioni fornite con le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti richiamate in premessa attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro di cui all' art. 17 del decreto-legge 24.6.2014 n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, unitamente alle schede All. 1 e All. 2 alle citate linee guida.

5 di precisare che il presente atto sarà inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte.

Infine il Consiglio Comunale,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO